



Copia

# COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N.13

#### OGGETTO:

**Approvazione aliquote per l'applicazione della nuova IMU (imposta municipale unica) per l'anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala "Mazzini", convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Pre- sente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Consigliere	Sì
2. CISMONTI Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. SILVESTRO Sergio - Assessore	Sì
4. PIGNATTA Valerio - Consigliere	Sì
5. PEANO Roberto - Consigliere	Sì
6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
7. ROSSO Elena - Consigliere	Sì
8. BONO Valentina - Consigliere	Sì
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere	Sì
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Sì
11. GIUSIANO Consuelo - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/07/2020.

**OGGETTO:** Approvazione aliquote per l'applicazione della nuova IMU (imposta municipale unica) per l'anno 2020.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU, costituita dall'unificazione dell'IMU e della TASI suindicate, e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla*

*data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale n. 6 del 20/02/2019 e n. 8 di pari data con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 rispettivamente le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, l'efficacia di tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i regolamenti della nuova IMU è condizionata all'inserimento sull'apposito portale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale;

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati:

- ✓ Presenti N. 10
- ✓ Votanti N. 10
- ✓ Voti favorevoli N.10
- ✓ Astenuti n.0
- ✓ Voti contrari N.0

#### DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le **ALIQUOTE** per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N. D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰ (per mille)
1	Unità immobiliare (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,0
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale ( <u>senza registrazione del contratto</u> )	10,20

4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (con registrazione del contratto)	10,20  (con riduzione 50% base imponibile)
5	Aree fabbricabili	10,20
6	Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli non coltivati	9,2
7	Terreni posseduti e condotti da: - coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004); - società agricole (art. 1, co. 3, D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004) indipendentemente dalla loro ubicazione	esenti
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	1,0
10	Altri fabbricati	10,20
11	Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10)	8,6 (di cui 7,6 allo Stato)

- 3) di determinare la seguente **DETRAZIONE** per l'applicazione della nuova IMU anno 2020:
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che l'art. 1, comma 762, della legge 160/2019 prevede che il versamento della prima rata dell'IMU sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo va eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ogni anno;

- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione espressa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti, il consiglio comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

**Il Segretario Comunale**

F.to : Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale

F.to: Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li \_\_\_\_\_

F.to:

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA in data 14.07.2020**

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 14.07.2020

Il Segretario Comunale

F.to:Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE